

## **Computabilità del giorno di sabato non festivo nel periodo di ferie.**

*(Risposta a quesito del 12 ottobre 2016)*

Il Consiglio superiore della magistratura, nella seduta del 12 ottobre 2016, ha adottato la seguente delibera:

- letta la nota del 31 marzo 2015 (poi precisata il successivo 1° aprile 2015) con la quale il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di ... ha chiesto a questo Consiglio superiore se *“il sabato non festivo debba o no essere computato nei giorni di ferie”*;
- considerata la circolare di questo Consiglio n. P 6199/2015 del 27 marzo 2015, modificativa della precedente circolare n. P 10588/2011 del 22 aprile 2011;
- considerata poi la *“nota ricognitiva delle circolari e delle delibere del Csm in tema di ferie”*, approvata dal C.S.M. in data 20 aprile 2016;
- che tale nota, quanto alla giornata del sabato, prescrive quanto segue: *“La giornata di sabato è peculiare, non essendo previste normalmente a livello tabellare udienze ordinarie conseguenti ad una naturale riduzione del lavoro. Pertanto la presenza del magistrato in ufficio non è richiesta, salvo la garanzia di pronta reperibilità. La natura non festiva del giorno di sabato, tuttavia, richiede che il magistrato sia messo in congedo qualora lo stesso sia in ferie il venerdì precedente ed il lunedì successivo, ovvero per periodi ancora più lunghi, precedenti e successivi. Fa eccezione, e dunque non occorre che il magistrato sia messo in congedo, l'eventualità in cui, nel sabato intermedio, lo stesso garantisca, su sua espressa dichiarazione, la pronta reperibilità per il compimento di atti o la presenza in ufficio. Il magistrato non sarà posto in congedo qualora sia in ferie il solo venerdì precedente o il solo lunedì successivo”*;
- che tale nota, di natura ricognitiva e non innovativa, ha effetti anche per il passato, oltre che per il futuro;
- che è comunque necessario dare una risposta a quanto richiesto, anche per la generale affermazione di un principio che varrà pure *pro futuro*.

Pertanto il Consiglio

delibera

- di rispondere al quesito di cui in premessa nei termini richiamati nella motivazione, riproduttivi del testo della nota ricognitiva in materia di ferie, emessa da questo Consiglio superiore della magistratura in data 20 aprile 2016.